

Civile Sent. Sez. 3 Num. 18188 Anno 2014

Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA

Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

Data pubblicazione: 25/08/2014

SENTENZA

sul ricorso 7030-2011 proposto da:

DE DONNO ORONZO DDNRNZ29M04E8150, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENCEIO 21, presso lo studio dell'avvocato GAETANO CARLETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCELLO MARCUCCIO, DE MAURO ANTONIO, BRUNO NICOLA SASSANI giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio ROCCO MANCUSO in LECCE del 4/06/2014 rep. n. 30916;

- *ricorrente* -

contro

ANTONUCCI BRUNO NTNBRN36P03E538N, elettivamente

2014

1645



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

domiciliato in ROMA, V.LE PINTURICCHIO 204, presso lo studio dell'avvocato CARMELA MUSOLINO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

CAMPANELLI ANTONIO CMPNTN37P01B413R, SABATO GIOVANNI SBTGNN45E25D862H, SPAGNOLO ELIO SPGLEI46A02L711Q;

- **intimati** -

Nonché da:

CAMPANELLI ANTONIO CMPNTN37P01B413R, SABATO GIOVANNI SBTGNN45E25D862H, SPAGNOLO ELIO SPGLEI46A02L711Q, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO TORRISI, rappresentati e difesi dall'avvocato RODOLFO PETRUCCI giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- **ricorrenti incidentali** -

contro

DE DONNO ORONZO DDNRNZ29M04E8150, ANTONUCCI BRUNO NTNBRN36P03E538N;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 140/2010 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 11/03/2010 R.G.N. 252/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO



MARIA STALLA;

udito l'Avvocato BRUNO SASSANI;

udito l'Avvocato ANTONIO DE MAURO anche per delega;

udito l'Avvocato CARMELA MUSOLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Svolgimento del giudizio.

L'8 settembre 1989 Oronzo De Donno conveniva in giudizio Antonio Campanelli, Elio Spagnolo, Giovanni Sabato e Bruno Antonucci (nella loro qualità di segretari provinciali succedutisi della Democrazia Cristiana), chiedendone la condanna alla immediata restituzione di un immobile da lui concesso in comodato al partito politico, senza predeterminazione di un termine di riconsegna, nel 1972; ne chiedeva inoltre la condanna al risarcimento dei danni da degrado arrecati all'immobile, nonché di quelli a lui derivati dalla mancata disponibilità del bene dalla data della richiesta restituzione (ottobre 1986).

Nella costituzione in giudizio dei convenuti - i quali eccepivano preliminarmente il loro difetto di legittimazione passiva, dal momento che l'immobile era stato utilizzato non dalla sede provinciale ma dalla sezione comunale di Lequile della Democrazia Cristiana e, nel merito, l'infondatezza della domanda risarcitoria - interveniva la sentenza non definitiva n. 392/02 con la quale il tribunale di Lecce: - dichiarava inammissibile la domanda, per difetto di legittimazione passiva, nei confronti di Elio Spagnolo ed Antonio Campanelli nonché della segreteria provinciale del partito politico, con compensazione nei loro confronti delle spese di lite; - condannava Bruno Antonucci all'immediata restituzione dell'immobile, limitatamente al piano terra oggetto del comodato, nonché al risarcimento del danno da mancata restituzione dei locali dall'ottobre 1986; - disponeva per

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la prosecuzione del giudizio al fine di determinare il risarcimento e regolare le spese di lite.

Il De Donno proponeva il 21 marzo 2003 appello immediato (n.252/03 rg) avverso tale sentenza non definitiva relativamente ai capi concernenti la posizione dell'Antonucci, il quale formulava appello incidentale il 15 maggio 2003; lo stesso Antonucci aveva il 24 marzo 2003 proposto a sua volta appello principale contro la stessa sentenza non definitiva (n.269/03 rg), poi riunito al precedente e deciso con la sentenza n. 140 dell'11 marzo 2010, con la quale la corte di appello di Lecce: - dichiarava inammissibile l'appello principale del De Donno nonché l'appello incidentale tardivamente proposto dall'Antonucci; - accoglieva l'appello principale dell'Antonucci e, in parziale riforma della sentenza del tribunale, respingeva le domande proposte dal De Donno nei suoi confronti; - compensava tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso tale sentenza viene dal De Donno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi (due dei quali costituenti in realtà riproposizione dei motivi di appello non esaminati, per assorbenti ragioni di rito, dalla corte territoriale), ai quali resistono con controricorso sia l'Antonucci sia Antonio Campanelli, Giovanni Sabato ed Elio Spagnolo. Questi ultimi hanno altresì proposto un motivo di ricorso incidentale condizionato. E' stata dal De Donno depositata memoria ex art. 378 cpc.

Motivi della decisione.

§ 1. Con il primo motivo di ricorso principale il De Donno lamenta - ex articolo 360, 1^a co.n.3) e 5) cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione degli articoli 279, 2^a co. n.5, 277 e 361 cod.proc.civ., nonché motivazione illogica e contraddittoria; per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile il suo appello in quanto proposto, nell'immediatezza, avverso sentenza non definitiva nei cui confronti egli aveva formulato riserva di impugnazione ex art.340 cod.proc.civ. Contrariamente a tale assunto, l'appello da lui proposto doveva ritenersi ammissibile, poiché la sentenza n.392/02 del tribunale di Lecce, ancorché formalmente denominata 'non definitiva', doveva invece reputarsi 'definitiva' ex articolo 279, secondo comma n.5 cod.proc.civ., poiché aveva statuito sulla carenza di legittimazione passiva di alcuni convenuti ed aveva condannato l'Antonucci alla restituzione dell'immobile. Il carattere di definitività della sentenza di primo grado non era escluso dalla prosecuzione del processo per la quantificazione del danno nè dalla mancanza di separazione tra le cause e di pronuncia sulle spese; tutto ciò rendeva inapplicabile la causa di perenzione individuata dalla corte di appello nella sua riserva di impugnazione.

Il motivo è infondato.

Va premesso che in sede di discernimento del carattere definitivo o non definitivo della sentenza deve farsi applicazione di un criterio di natura formale, posto che: *"In tema di impugnazioni, nella ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi*

soggetti, è da considerare non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 5), cod. proc. civ., e senza provvedere sulle spese in ordine alla domande (o alle domande) così decise, rinviandone la relativa liquidazione all'ulteriore corso del giudizio. (...) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9441 del 28/04/2011; da ultimo: Cass. n. 28467 del 19/12/2013).

In applicazione di tale criterio deve convenirsi con la corte territoriale in ordine alla natura 'non definitiva' della sentenza appellata nei cui confronti il De Donno aveva formulato riserva di impugnazione. Sentenza che tale si nomina e che, pur decidendo taluni capi di domanda, ha disposto la prosecuzione del giudizio - senza procedere a separazione di cause - al fine di determinare il risarcimento dovuto all'attore e regolare le spese di lite.

Va inoltre osservato che la prosecuzione del giudizio per le suddette finalità aveva qui riguardato proprio le domande (quelle contro l'Antonucci) fatte oggetto di appello immediato da parte del De Donno.

Sul presupposto della non definitività della sentenza impugnata e della ricorrenza degli effetti della riserva ex art.340 cod.proc.civ., corretta deve ritenersi l'applicazione nella specie del principio per cui la parte che abbia proposto riserva di appello avverso una sentenza non definitiva non è ammessa a proporre gravame immediato; il quale, se proposto, va dichiarato

inammissibile in quanto prematuro esercizio del diritto d'impugnazione (Cass. n. 9387 del 11/06/2003; Cass. n. 4325 del 27/06/1988; Cass. n. 3325 del 04/06/1985).

§ 2. Con il secondo motivo di ricorso il De Donno lamenta, anche in tal caso ex articolo 360, 1^a co.n.3) e 5) cod.proc.civ., l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità del suo appello, dal momento che in base all'ultimo comma dell'articolo 340 c.p.c., la proposizione di appello immediato principale da parte dell'Antonucci aveva privato di effetti la sua riserva di impugnazione; sicché l'appello da lui proposto doveva ritenersi ammissibile quantomeno *sub specie* di appello incidentale.

La doglianza è infondata giacché la caducazione degli effetti della riserva a causa della proposizione di appello ad opera di altra parte implica la possibilità per la parte che aveva formulato tale riserva di proporre appello immediato; ma - occorre precisare - solo successivamente all'impugnazione dell'altra parte e, dunque, nelle forme incidentali (eventualmente anche tardive). Là dove, nel caso di specie, l'unico appello proposto dal De Donno è stato presentato, in via principale, prima della caducazione degli effetti della riserva ex articolo 340 u.c. cod.proc.civ.. Esso era dunque inammissibile per la ragione già indicata a confutazione del motivo che precede. Va inoltre considerato che, costituendosi a seguito dell'appello principale dell'Antonucci, il De Donno non aveva palesato alcuna volontà di impugnazione incidentale, limitandosi ad eccepire l'inammissibilità dell'appello avversario e l'infondatezza nel merito delle domande

dell'Antonucci (sent.corte di appello pag.7). In definitiva, a seguito dell'appello principale proposto dall' Antonucci, il De Donno aveva ancora la possibilità di proporre appello incidentale, nonostante la riserva effettuata; ma non risulta che ciò sia accaduto.

§ 3. Con il terzo motivo di ricorso (concernente l'appello principale proposto dall'Antonucci ed accolto dalla corte salentina), il De Donno lamenta violazione normativa e carenza motivazionale, per non avere la corte rilevato la nullità di tale appello, perché non notificato anche a quei soggetti-litisconsorti necessari, lo Spagnolo ed il Campanelli, che l'Antonucci stesso aveva ritenuto passivamente legittimati in sua vece.

La censura non può trovare accoglimento, dal momento che né l'Antonucci né il De Donno avevano validamente impugnato la sentenza del tribunale (definitiva sul punto) circa il difetto di legittimazione passiva dei tre convenuti, con la conseguenza che tale statuizione era ormai passata in giudicato. Lo stesso Antonucci si era limitato a negare la propria legittimazione passiva per gli obblighi scaturenti dal comodato, senza con ciò contestare l'affermata estraneità al contratto degli altri convenuti, così come stabilita dal tribunale. Costoro erano dunque ormai irrevocabilmente estranei al contendere. Ciò è stato esattamente rilevato anche dalla corte di appello (sent.pag.14) là dove osserva come la statuizione di primo grado in ordine al difetto di legittimazione passiva di Spagnolo, Campanelli e della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

segreteria provinciale della Democrazia Cristiana "non è stata fatta oggetto di alcun gravame".

Va peraltro considerato che, in ogni caso, i tre convenuti in questione erano stati citati in appello per mera *litis denuntiatio* dallo stesso De Donno (nel gravame n. 252/03 rg), ed avevano partecipato al giudizio riguardante altresì l'appello proposto dall'Antonucci (gravame n.269/03 rg) per effetto dell'ordinanza 22 ottobre 2003 di riunione dei due procedimenti.

§ 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione normativa e carenza motivazionale, avendo la corte di appello - in accoglimento del gravame avversario - erroneamente escluso che l'Antonucci rispondesse delle obbligazioni derivanti dal comodato, pur essendo egli segretario della sezione comunale della Democrazia Cristiana di Lequile all'epoca del sorgere del rapporto. Tale circostanza, emergente sia dalle deposizioni testimoniali sia dalla lettera 25 ottobre 1986 con la quale lo stesso Antonucci si dichiarava disponibile a restituire l'immobile, deponeva per la responsabilità del medesimo ex articolo 38 cod.civ.; vertendosi di responsabilità solidale con l'ente non riconosciuto (quale il partito politico) di chi avesse agito per suo conto; tale responsabilità permaneva anche successivamente alla cessazione del potere di rappresentanza dell'ente.

§ 4.1 Nemmeno questo motivo di ricorso può trovare accoglimento.

Sul piano della lamentata lacuna motivazionale, la corte di appello dà ragione (sent.pag.12,13) dei motivi per cui l'Antonucci

non poteva ritenersi responsabile per tutte indistintamente le obbligazioni discendenti dalla stipulazione del comodato, atteso che: - lo stesso De Donno aveva affermato in giudizio che il contratto di comodato in questione era stato da lui stipulato nel 1972 con il Campanelli (che aveva agito in nome e per conto del partito politico), e non con l'Antonucci; - non era stato nemmeno provato che quest'ultimo, a quell'epoca, fosse segretario della sezione comunale del partito, posto che il testimoniale complessivamente valutato (depp. Litti, Ferro e De Filippi) non deponeva univocamente in tal senso; - l'impegno di restituzione assunto nell'ottobre '82 dall'Antonucci non implicava assunzione di responsabilità *"anche in ordine all'inadempimento del contratto di comodato, responsabilità da porre in capo a chi al momento della stipulazione aveva agito quale segretario della DC in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, e non è estensibile a chi, subentrato in seguito nella carica, si fosse trovato nella condizione di dover restituire l'immobile oggetto del rapporto per scadenza dei termini pattuiti"*.

Il ragionamento seguito dalla corte territoriale appare immune dai vizi lamentati; in quanto basato sulla adeguata valutazione della prospettazione attorea alla luce delle risultanze istruttorie conseguite agli atti di causa.

E' principio consolidato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo

controllo, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (*ex multis*, Cass. n. 8718 del 27/04/2005). Si è inoltre stabilito (Sez. U., n. 24148 del 25/10/2013) che la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento

logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento; non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto; certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

§ 4.2 Sul piano della asserita violazione normativa, corretta è l'affermazione dei principi in base ai quali, nell'associazione non riconosciuta: **a.** la dimostrazione dell'assunzione di un ruolo rappresentativo o gestorio dell'ente (*id est*, della mera titolarità della carica) non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità patrimoniale personale di cui all'art.38 cc, richiedendosi a tal fine la prova, da parte dell'attore, che chi venga richiesto del pagamento abbia svolto concreta attività negoziale in nome e per conto dell'associazione stessa (Cass. n.718 del 16/01/2006; Cass. n.26290 del 14/12/2007); **b.** la responsabilità in questione ha natura accessoria e personale di fidejussione *ex lege* per il debito contratto in nome dell'associazione, con la conseguenza che essa - diversamente da quanto accade nel regime di responsabilità personale illimitata del socio - non si trasmette a chi sia successivamente subentrato nella posizione di chi agì in nome e per conto dell'associazione; con la conseguenza che il semplice avvicendamento nelle cariche

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

associative non implica alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, ferma restando la permanenza di esso in testa a colui che l'aveva in origine contratto (Cass. n. 29733 del 29/12/2011; Cass. n. 25748 del 24/10/2008; nonché Cass. n. 455 del 12/01/2005, citata dalla corte di appello, la quale, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza con la quale la Corte di merito aveva invece ritenuto, con riferimento ad un contratto di locazione sottoscritto, *illo tempore*, dall'allora presidente di un'associazione non riconosciuta in nome e per conto di quest'ultima, che tutte le relative obbligazioni, ivi inclusa quella della riconsegna alla scadenza - nonché quella risarcitoria riconnessa all'eventuale ritardo nella consegna - non gravassero su quest'ultimo, bensì sull'attuale legale rappresentante dell'ente).

§ 5. Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso - concernenti aspetti dedotti in motivi di appello, ma non esaminati dalla corte territoriale in ragione della ritenuta inammissibilità del gravame del De Donno - si lamenta l'errore nel quale sarebbe incorso il *primo giudice* in ordine alla limitazione dell'oggetto del comodato al solo piano-terra dello stabile, invece che all'intero caseggiato (quinto motivo); nonché in ordine alla non provata posteriorità del degrado all'instaurazione del comodato (sesto motivo).

Si tratta di censure palesemente inammissibili, perché in realtà mosse non già alla sentenza di appello, ma alla sentenza di primo grado. In quanto sostanzialmente riprodottrive dei

corrispondenti motivi di appello, la loro valutazione è qui preclusa dalla ribadita inammissibilità dell'appello del De Donno, e dal conseguente passaggio in giudicato dei relativi profili ed accertamenti.

§ 6. Venendo ora al motivo di ricorso incidentale subordinato proposto da Campanelli, Sabato e Spagnolo, viene dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli 324 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ., sotto il profilo dell'avvenuto passaggio in giudicato nei loro confronti della sentenza con la quale il tribunale aveva dichiarato la carenza della loro legittimazione passiva. Decisione che il De Donno, proponendo in appello censure concernenti la sola posizione dell'Antonucci, non aveva impugnato. Sicchè il presente motivo di ricorso incidentale si rendeva necessario solo nell' ipotesi in cui la notificazione del ricorso per cassazione nei loro confronti implicasse la volontà del De Donno di ottenere una diversa decisione sul punto.

Il ricorso incidentale in oggetto deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse ad agire ex art.100 cpc (la cui sussistenza deve presiedere anche all'impugnazione), essendo la statuizione di carenza di legittimazione passiva dei ricorrenti incidentali ormai passata in giudicato, come detto, per mancato appello. Né sussistevano nel ricorso per cassazione del De Donno elementi tali da far ritenere che questi avesse loro notificato l'impugnazione per ragioni diverse dalla mera comunicazione della lite; e che, segnatamente, egli con tale ricorso avanzasse ancora pretese di sorta nei confronti delle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

parti diverse dall'Antonucci, alla cui posizione soltanto si riferivano le censure di legittimità.

Ne segue il rigetto del ricorso principale, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione a favore del controricorrente Antonucci; spese che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del DM 10 marzo 2014 n.55. Il ricorso incidentale viene invece dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese nel rapporto processuale da esso instaurato.

Pqm

La Corte

- rigetta il ricorso principale;
- dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
- condanna parte ricorrente principale al pagamento a favore del controricorrente Antonucci delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge;
- compensa le spese nel rapporto processuale con i ricorrenti incidentali.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile in data 25 giugno 2014.